

PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN TRE LOTTI FUNZIONALI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DEI SISTEMI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI DEI PARCHEGGI NEL TERRITORIO COMUNALE DI GALLARATE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI E DEL SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO DELLE CASSE AUTOMATICHE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Lotto 3 - Servizio di scassetto delle casse automatiche dei parcheggi – Via Bonomi (Seprio Park) e Via Cantoni

CIG 8412955E14

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - DURATA DEL SERVIZI	3
ART. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA	3
ART. 4 - CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO	4
ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 6 - NORME RELATIVE AL PERSONALE	4
ART. 7 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA	4
ART. 8 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 9 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	5
ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA	5
ART. 11 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI	6
ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	6
ART. 13 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO	6
ART. 14 - INADEMPIENZE E PENALITA'	7
ART. 15 - RISOLUZIONE E RECESSO	7
ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI	8
ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
ART. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	9
ART. 19 - FORO COMPETENTE	9
ART. 20 - RINVIO	9

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto il servizio di scassetamento delle casse automatiche dei parcheggi situati nel territorio comunale di Gallarate in Via Bonomi (Seprio Park) e in Via Cantoni.

L'operatore economico aggiudicatario deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nell'offerta economica e nel successivo contratto di appalto.

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del servizio, disposte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto nominato dall'Amministrazione.

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza influente sull'esecuzione del servizio.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZI

La durata dell'appalto è di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice"), e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni, ai medesimi patti e condizioni.

Non sono previste altre forme di rinnovo o proroga.

ART. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA

Il valore stimato complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari a € 10.000,00, al netto dell'IVA, per la durata triennale del contratto.

L'importo triennale posto a base di gara è stato calcolato applicando un aggio pari al 1,91% sugli incassi derivanti dall'attività di scassetamento realizzati nell'ultimo triennio 2017-2018-2019 e qui di seguito riportati:

Parcheggio Via Cantoni:

- ANNO 2017 € 59.990,10
- ANNO 2018 € 55.654,10
- ANNO 2019 € 43.717,60

Parcheggio Seprio Park:

- ANNO 2017 € 118.605,40
- ANNO 2018 € 120.715,80
- ANNO 2019 € 125.679,90

Il valore stimato dell'eventuale periodo di proroga di cui al precedente art. 2, comma 2, è pari a € 1.666,67, al netto dell'IVA.

Ai sensi dell'art. 35, co. 4, del Codice, l'importo complessivo dell'appalto è pari a € 11.666,67 al netto dell'IVA, comprensivo di eventuale periodo di proroga.

I costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali, così come meglio dettagliati del DUVRI sono pari a complessivi d € 500,00 (Euro cinquecento/00) all'anno.

ART. 4 - CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative al servizio, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire lo svuotamento e carico delle casse, (con un'uscita di almeno nr. 2 volte al mese per singolo impianto), con monete e banconote tali da garantire il funzionamento degli impianti.

Effettuato lo svuotamento, l'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere al conteggio degli incassi ed al versamento dei corrispettivi su un conto corrente proprio - dedicato a questa specifica attività - tale da permettere all'Istituto di credito il conteggio e la verifica di quanto versato.

Successivamente l'operatore economico finanziario dovrà effettuare il versamento entro 5 giorni, sul conto corrente dell'Amministrazione ed inviare alla stessa una rendicontazione, corredata dalla stampa dei corrispettivi, relativi ai pedaggi incassati, estratti dalle singole casse.

ART. 6 - NORME RELATIVE AL PERSONALE

Nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del contratto oggetto del presente capitolato, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le leggi, regolamenti, disposizioni dei contratti collettivi di settore, inclusi i versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi che disciplinano i rapporti di lavoro della categoria.

L'Amministrazione, in caso di violazione di quanto sopra descritto, darà applicazione a quanto previsto l'art. 30, co. 5 e 6, del Codice.

Ogni responsabilità in merito a quanto suindicato e alle norme sulla sicurezza dei lavoratori fa capo esclusivamente all'operatore economico aggiudicatario; tuttavia, nei confronti dell'Amministrazione egli è tenuto, a richiesta, a rendere completa dichiarazione e/o dimostrazione documentale del rispetto di dette prescrizioni e l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare opportuni accertamenti.

L'operatore economico aggiudicatario deve impiegare personale di sicura professionalità ed affidabilità, che deve osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e particolari in vigore presso l'Amministrazione, impegnandosi nel contempo a sostituire tempestivamente (di propria iniziativa o a richiesta) gli operatori che diano prova oggettiva di mancato rispetto delle disposizioni previste nel presente capitolato e, più in generale, delle regole di buona condotta nell'espletamento delle proprie mansioni.

ART. 7 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Amministrazione attribuisce alla materia della tutela della salute e della sicurezza di lavoratori sui luoghi di lavoro un'importanza elevata, pertanto, anche l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario, su questo punto, sarà oggetto di particolare attenzione e valutazione.

L'operatore economico aggiudicatario assume direttamente a proprio carico ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro per quanto di propria competenza, con speciale riferimento all'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare l'attività di formazione, i presidi individuali, i controlli e la prevenzione sanitaria.

Si allega al presente capitolato speciale il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, DUVRI, che sarà allegato al contratto del quale formerà parte integrante e sostanziale.

ART. 8 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) che sarà nominato dall'Amministrazione. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite dal DEC nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

ART. 9 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il DEC a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'operatore economico aggiudicatario non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il DEC ne ordina la sospensione, ai sensi dell'art. 107 del Codice, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione anche parziale della prestazione, ordinata dal DEC nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, anche per fatti non imputabili all'operatore economico aggiudicatario.

ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dei crediti derivanti dall'applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'operatore economico aggiudicatario.

Tale cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Si applica quanto previsto dagli altri commi dell'art. 103 Codice.

ART. 11 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture inerenti il contratto oggetto del presente Capitolato stipulato con l'aggiudicatario dovranno essere intestate all'Azienda e riportare il numero di CIG che identifica la procedura in oggetto.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario alle coordinate che l'operatore economico aggiudicatario avrà cura di indicare in fattura e che corrisponderanno a quanto dichiarato con riferimento alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le fatture potranno essere liquidate soltanto previa verifica della regolarità contributiva e previdenziale da parte dell'Azienda, mediante verifica del DURC. In caso di DURC irregolare, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del Codice.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, primo comma, del Codice, è vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto.

Per quanto riguarda il subappalto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, comma 2 e seguenti, del Codice.

La violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo o degli obblighi nascenti dall'eventuale subappalto comporta la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempienza contrattuale.

ART. 13 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO

In caso di:

- a) fallimento dell'operatore economico aggiudicatario, il contratto si intenderà senz'altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento salve tutte le ragioni ed azioni dell'Amministrazione verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titoli di pegno, sul deposito cauzionale;
- b) liquidazione dell'operatore economico aggiudicatario o di cambiamento della ragione sociale l'Amministrazione avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto, da parte dell'operatore in liquidazione quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuovo operatore che subentrerà così come l'Amministrazione riterrà di decidere sulla base dei documenti che l'operatore economico sarà tenuta a fornire;
- c) morte dell'operatore economico aggiudicatario, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all'Amministrazione che avrà altresì la facoltà di ritenere, invece, immediatamente risolto il contratto stesso.

Quando l'Amministrazione ritenesse di proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese, tutti gli atti e documenti che potranno ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

ART. 14 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Le inadempienze od omissioni dell'impresa sono soggette alle seguenti penali:

- per mancata o incompleta o ritardata esecuzione di una delle prestazioni indicate nel presente capitolato: € 300,00 per ogni inadempienza contestata;
- per danni arrecati a cose e persone durante l'espletamento del servizio quando dipendano da comportamento colposo del personale addetto: da € 500,00 ad € 1.500,00 a sinistro salvo risarcimento danno ulteriore.

Ciascun inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato e dal contratto dovrà essere formalmente contestato da parte della stazione appaltante all'appaltatore mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata nel più breve tempo possibile.

All'appaltatore sarà concesso un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni, fatto salvo l'adeguamento immediato alle disposizioni impartite dalla stazione appaltante al fine di ripristinare le condizioni minime di servizio.

Nel caso in cui la stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, non ritenesse valide le eventuali controdeduzioni fornite dall'appaltatore ovvero lo stesso non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la penalità sarà immediatamente applicata trattenendo il relativo importo dalla prima fattura successiva.

Le penali saranno portate in detrazione dalle spettanze dell'impresa. L'applicazione di penali non esclude le altre azioni previste dal capitolato, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto.

L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore del contratto. Superata quest'ultima soglia percentuale senza che l'appaltatore abbia provveduto a riprendere correttamente il servizio, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice denuncia, senza bisogno di messa in mora, e di chiedere il risarcimento dei danni.

ART. 15 - RISOLUZIONE E RECESSO

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni previste dagli articoli 108 e 109 del Codice.

L'Amministrazione, in piena autonomia, può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione da inviare all'operatore economico aggiudicatario a mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di effettivo recesso.

E' causa di risoluzione del contratto di appalto, oltre a quelle cause già espressamente previste all'interno del presente capitolato:

- l'accertamento in capo all'operatore economico aggiudicatario di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011;
- il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in base alla gravità del fatto, il mancato rispetto del segreto d'ufficio e di riservatezza su documenti, fatti e/o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e fino all'esperimento di nuova gara, l'Amministrazione addebiterà all'operatore economico aggiudicatario il maggior onere derivante dalla necessità di affidare il servizio ad altro operatore.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario, oltre all'immediato incameramento della garanzia definitiva, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e al D.Lgs. 101/2018, si comunica che i dati personali del concorrente, dichiarati nella domanda o allegati alla medesima sono raccolti e trattati dall'Amministrazione e al fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente contratto. I dati sono oggetto quindi di trattamento da parte dall'Amministrazione e secondo le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell'ente ed in particolare per la gestione di questo contratto;
- i dati saranno trattati senza consenso in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria;
- conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata stipula del presente contratto per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando e di svolgere la procedura selettiva;
- i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali dall'Amministrazione, all'interno degli enti tra incaricati del trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi al contratto;
- i dati raccolti saranno trattati per la durata del contratto e per i successivi dieci anni al termine dello stesso;
- l'Azienda ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all'applicazione degli altri diritti riconosciuti per quanto riguarda i dati delle persone fisiche facenti parte della stessa. Per l'esercizio dei propri diritti l'interessato potrà rivolgersi all'ufficio Segreteria dell'Amministrazione.

Il titolare del trattamento dei dati è A.M.S.C. S.p.A. nella figura dell'Amministratore Unico.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD / DPO) è Radice Paola, residente in **via Adamoli nr. 12 - 21100 Varese - info@light-consulting.it**;

ART. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle non oggetto di transazione ai sensi dell'art. 208 del Codice, sarà competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio.

ART. 20 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto all'interno del presente capitolato e del contratto di appalto, si rinvia espressamente alle disposizioni del codice civile e alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.